

LEGGE REGIONALE 08/09/1981, N. 068

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

da Art. 1 ad Art. 38

TITOLO I

Oggetto e finalità della legge

da Art. 1 ad Art. 6 bis

TITOLO II

Attività musicali, teatrali,
cinematografiche ed audiovisive

da Art. 7 ad Art. 17

TITOLO III

Attività umanistiche, scientifiche,
artistiche e delle scienze sociali

da Art. 18 ad Art. 20

TITOLO IV

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
INIZIATIVE CULTURALI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE**

da Art. 21 ad Art. 22

TITOLO V

Attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e
attività giovanili internazionali a carattere culturale

da Art. 23 ad Art. 24

TITOLO VI

Attività intese alla tutela e alla valorizzazione
delle lingue e culture locali

da Art. 25 ad Art. 27

TITOLO VII

Modalità per la concessione dei contributi

da Art. 28 ad Art. 31

TITOLO VIII

Interventi di competenza
delle Amministrazioni provinciali

da Art. 32 ad Art. 33

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

da Art. 34 ad Art. 38

Note:

1. Articolo 6 bis aggiunto da art. 121, comma 1, L.R. 47/1993
2. Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 25 da art. 32, comma 2, L.R. 15/1996
3. Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 6, comma 1, L.R. 4/1999
4. Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 5, comma 4, L.R. 2/2000
5. Integrata la disciplina da art. 6, comma 37, L.R. 4/2001

TITOLO I
Oggetto e finalita' della legge

Art. 1

(Principi generali)

La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di liberta' e di civilta'.

A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.

Art. 2

(Settori di intervento)

Per il raggiungimento delle finalita' enunciate all' articolo precedente l' Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l' erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attivita':

- a) le attivita' musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
- b) le attivita' di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
- c) le attivita' culturali a carattere celebrativo, le attivita' espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonche' le attivita' divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
- d) le attivita' intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attivita' giovanili internazionali di natura culturale;
- e) le attivita' volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.

Art. 3

(Criteri di priorit )

I contributi sono assegnati con priorit  per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
- favorire, oltreche' una autonoma capacita' di produzione culturale, la diffusione delle attivita' culturali piu' qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunita' residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
- favorire il pieno inserimento della regione in una piu' vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
- incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell' arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonche' le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attivita' di produzione e di distribuzione.

L' Amministrazione regionale promuove, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, in relazione al piano regionale di sviluppo, uno specifico piano degli interventi a favore delle attivita' culturali, con aggiornamento annuale.

Il piano degli interventi di cui al secondo comma e' basato sulla ricognizione annuale, attuata per il tramite dell' Ufficio di piano, delle istituzioni culturali esistenti nella regione e della loro attivita', al fine di consentire all' Amministrazione regionale di possedere una continua e aggiornata analisi della situazione culturale regionale. L'Ufficio di piano, nell' attuare la ricognizione annuale, considera ed evidenzia l' offerta e la domanda di attivita' culturali per aree che presentino caratteristiche di omogeneita' dal punto di vista economico e sociale.

Il piano, con i suoi aggiornamenti annuali, e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione e alla cultura, previo motivato parere della Commissione regionale per la cultura.

Il piano degli interventi comprensivo della ricognizione attuata dall' Ufficio di piano e' messo a disposizione delle Province, dei Comuni e degli operatori culturali.

Note:

1. Sostituito il terzo comma da art. 120, comma 1, L.R. 47/1993
2. Sostituito il quarto comma con due commi da art. 120, comma 1, L.R. 47/1993

Art. 4

(Qualificazione operatori culturali)

La Regione promuove la qualificazione e l' aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente normativa, nonche' della collaborazione delle Universita' della regione.

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L.R. 2/2000

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

1. Aggiunte parole al primo comma da art. 8, primo comma, L.R. 27/1984
2. Soppresse al primo comma le parole aggiunte dall' articolo 8, primo comma, L.R. 27/84, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 14, primo comma, L.R. 28/86.
3. Articolo abrogato da art. 5, comma 3, L.R. 2/2000

Art. 6 bis

Organismi di interesse regionale

1. Per le finalita' di cui ai Titoli II, IV e V, la Regione riconosce, quali organismi di interesse regionale, quelli, anche aventi natura cooperativistica, che operano esclusivamente nel settore delle attivita' culturali e che svolgono la propria attivita' avvalendosi di un complesso di capitali, beni e persone la cui integrata azione determina presupposti di qualificazione professionale , stabilita' organizzativa e gestionale, sviluppo pluriennale della progettualita' artistica e culturale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all' istruzione e alla cultura, sentita la Commissione regionale per la cultura, e ha validita' triennale.

3. Alle iniziative promosse per i Titoli II, IV e V, dagli organismi che ottengono il riconoscimento di cui al comma 1, e' attribuita prioritarieta' rispetto a quelle promosse da altri soggetti.

4. I soggetti ai quali e' stato concesso il riconoscimento di organismi di interesse regionale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata, fino al limite massimo del venticinque per cento, alla copertura delle proprie spese di funzionamento.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 121, comma 1, L.R. 47/1993

TITOLO II Attivita' musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 7

(Attivita' musicali)

La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunita' e ne promuove la piu' ampia diffusione.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.

Art. 8

(Soggetti)

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;

b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;

c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale l' Ente Autonomo del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste, ne sostiene l' attivita' e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale del Teatro Comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste e' preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la cultura.

Art. 9

(Criteri di priorit )

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terra' conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) diffusione delle attivita' di musica e di danza nel territorio regionale ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi di tali attivita';

b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura nel campo della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;

c) recupero e promozione della cultura musicale regionale;

d) valorizzazione di giovani artisti del Friuli - Venezia Giulia, particolarmente segnalatisi per impegno e preparazione professionale.

Art. 10

(Attivit  teatrali di prosa)

La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunit  regionale.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attivita' di produzione, promozione e distribuzione.

Art. 11

(Soggetti)

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;
a bis) (ABROGATA);

b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;

c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale.

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l' Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli - Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli enti territoriali, d' intesa con l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia.

Condizione indispensabile per tale riconoscimento e' l' adeguamento, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell' Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l' inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.

Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale e' preventivamente concordato con l' Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.

La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell' attuazione dei programmi degli Enti territoriali.

Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

Gli enti ai quali e' riconosciuta dal presente articolo la qualità di organismo regionale primario di produzione teatrale possono destinare parte della somma annua assegnata - sino al limite massimo del 25 per cento della medesima - alla copertura delle spese di funzionamento, a titolo di concorso da parte della Regione, in qualità di socio fondatore.

Note:

1. Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 46, comma 3, L.R. 47/1991
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 36, comma 1, L.R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3. Aggiunte parole al primo comma da art. 90, comma 1, L.R. 30/1992
4. Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 1, L.R. 1/1993
5. Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 2, L.R. 1/1993
6. Abrogate parole al primo comma da art. 6, comma 56, L.R. 4/1999

Art. 12

(Criteri di priorità)

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terra' conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dell' attività teatrale nel territorio regionale;

b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale nel mondo della scuola e del lavoro;

c) promozione e sviluppo del teatro per ragazzi, nonché dell' attività marionettistica;

- d) diffusione del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attivita' teatrali;
- e) recupero e promozione della cultura teatrale regionale.

Art. 13

(Ente regionale teatrale
del Friuli - Venezia Giulia)

La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l' Ente regionale Teatrale del Friuli - Venezia Giulia con sede in Udine.

A tal fine la Regione dispone, a favore dell' Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli - Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l' attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l' Amministrazione regionale.

L' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia adeguera', entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attivita' i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.

Gli organismi di cui all' articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserita dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 ed integrata dall' articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono ammessi a partecipare, in qualita' di soci, all' Assemblea dell' Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia e ad essere rappresentati nel Consiglio direttivo dell' Ente stesso.

Inoltre l' Ente suddetto sara' tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.

Note:

1. Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 118, comma 1, L.R. 47/1993
2. Integrata la disciplina da art. 5, comma 19, L.R. 18/2000

Art. 14

(Attivita' cinematografiche ed audiovisive)

La Regione considera l' attivita' cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della liberta' di espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale che persegua anche l' obiettivo di integrare la realta' di cineteche esistenti nella regione.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 49 L.R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2. Integrata la disciplina da art. 41 L.R. 47/1993

Art. 15

(Soggetti)

Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

- a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;
- b) le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d'essai e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento di promozione culturale;
- c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.

Art. 16

(Criteri di priorit a')

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terra' conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualita';
- b) favorire la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realta' regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonche' la conoscenza delle regioni contermini italiane e straniere;
- c) attuare, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro.

Art. 17

L' eventuale attribuzione del riconoscimento di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni operanti nel settore dello spettacolo sara' disposta dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all' articolo 19.

TITOLO III

Attivita' umanistiche, scientifiche,
artistiche e delle scienze sociali

Art. 18

(Soggetti e iniziative)

La Regione sostiene, mediante l' erogazione di contributi, le attivita' e le iniziative di promozione educative e culturali svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati.

Le iniziative e manifestazioni culturali sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.

Art. 19

(Enti ed istituzioni cui e' riconosciuta
una speciale funzione di servizio culturale)

La Regione sostiene, con appositi finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un' attivita' qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale e che dispongano di un' organizzazione adeguata.

Per poter accedere alle sovvenzioni, gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

Il riconoscimento e' disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attivita' culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura ed ha validita' triennale in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Alle istituzioni culturali suddette sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate, promosse dai Comuni capoluogo.

Hanno titolo di preferenza per l' attribuzione della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica.

Gli enti ai quali e' stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata - fino al limite massimo del 50 per cento - alla copertura delle spese di funzionamento.

Note:

1. Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 60, comma 3, L.R. 29/1990
2. Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, comma 1, L.R. 46/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera dell' art. 15, comma 1, L.R. 10/1997
3. Aggiunte parole al quarto comma da art. 112, comma 1, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 20

(Attivita' culturali di enti e istituzioni
cui non e' riconosciuta la speciale funzione)

Salvo quanto disposto dall' articolo precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attivita' culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all' articolo 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonche' da enti e istituzioni privati aventi finalita' prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

Particolare attenzione e considerazione sara' riservata all' attivita' programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena.

Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:

- a) che non abbiano valide motivazioni culturali;
- b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;

c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
INIZIATIVE CULTURALI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

Art. 21

(Forme di intervento diretto della Regione)

1. La Regione partecipa, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli- Venezia Giulia, promossi e organizzati da Enti locali o da istituzioni scientifiche e culturali pubbliche, che si prefiggono obiettivi di valorizzazione del patrimonio di beni culturali della comunita' regionale, di studio e divulgazione delle conoscenze su argomenti di particolare significato per la storia della regione, di promozione della conoscenza e dell'accesso alla fruizione delle opere d'arte figurativa.

2. La Regione promuove altresì direttamente, anche avvalendosi della collaborazione scientifica e tecnico- organizzativa di organismi e istituzioni culturali e scientifiche particolarmente qualificati, l'organizzazione di manifestazioni espositive e di spettacolo e la realizzazione di iniziative convegnistiche ed editoriali, anche di carattere multimediale, aventi rilevante significato culturale, ivi comprese quelle che abbiano per obiettivo la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli-Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale ovvero che si prefiggano di concorrere allo sviluppo ed al rafforzamento di rapporti internazionali di amicizia, scambio e cooperazione culturale, con particolare riguardo alle relazioni con paesi vicini e con le comunita' dei correghionali all'estero.

3. Per le iniziative indicate al comma 2, la Regione e' autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di iniziative culturali che si svolgano nell'ambito del compendio di Villa Manin di Passariano e di altre sedi del patrimonio architettonico di proprieta' regionale e che ne valorizzino la funzione di beni culturali aperti alla fruizione del pubblico.

Note:

1. Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L.R. 27/1982
2. Aggiunti dopo il secondo comma tre commi da art. 79, comma 1, L.R. 30/1992
3. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 4/1999
4. Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L.R. 2/2000

Art. 22

(Modalita' di attuazione)

1. Per le finalita' indicate all'articolo 21, la Giunta regionale approva annualmente il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, nel cui ambito sono individuati gli enti e organismi con i quali l'Amministrazione regionale collabora ai fini della organizzazione e gestione delle iniziative nonche' il limite massimo della spesa da sostenere a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio di competenza. Per le iniziative promosse da enti diversi dalla Regione, il limite massimo della partecipazione finanziaria regionale non puo' eccedere il 75 per cento della spesa complessivamente prevista per la realizzazione.

2. All'attuazione delle iniziative individuate dal Programma si provvede a cura della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, anche d'intesa con altre strutture regionali che svolgono compiti di promozione culturale e turistica, mediante stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali ovvero con gli organismi culturali e scientifici con cui l'Amministrazione intende collaborare per l'organizzazione e gestione degli eventi. Le convenzioni definiscono specificamente l'obiettivo dell'iniziativa, individuano le figure dei soggetti responsabili per la sua direzione scientifica e organizzativa, fissano l'articolazione analitica dei costi previsti e stabiliscono le modalita' di verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L.R. 4/1999
2. Articolo sostituito da art. 5, comma 4, L.R. 2/2000

TITOLO V
Attivita' volte allo sviluppo degli scambi culturali e attivita'
giovanili internazionali a carattere culturale

Art. 23

(Soggetti e iniziative)

La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l' erogazione di contributi:

- a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;
- b) attivita' giovanili internazionali a carattere culturale.

Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalita' prevalentemente culturali.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 26, comma 3, L.R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

Art. 24

(Criteri di priorit a')

Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terra' conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini italiane e straniere.

Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.

TITOLO VI
Attivita' intese alla tutela e alla valorizzazione
delle lingue e culture locali

Art. 25

(Soggetti e iniziative)

La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.

Le attività comprendono i seguenti settori:

a) settore degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;

b) settore della stampa, dell' editoria e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) settore della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel DPR 14 giugno 1955, n. 503 e nel DPR 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;

d) settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione; esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali;

e) settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.

La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all' approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.

Note:

1. Abrogate parole al primo comma da art. 32, comma 3, L.R. 15/1996
2. Aggiunte parole al secondo comma da art. 56, comma 1, L.R. 9/1999

Art. 26

(Riconoscimento di organismi culturali primari)

La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgano un' attivita' qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongano di un' organizzazione adeguata.

Il riconoscimento e' disposto dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all' articolo 19.

Il programma annuale del predetto Ente e' approvato dalla Giunta regionale.

Note:

1. Sostituito il comma 4 da art. 207, comma 1, L.R. 5/1994
2. Abrogato il terzo comma da art. 32, comma 4, L.R. 15/1996

Art. 27

(Competenze delle province)

Salvo quanto disposto dall' articolo precedente, spetta alle Province il sostegno delle attivita' previste dal presente Titolo, mediante assegnazione ed erogazione di contributi ai soggetti di cui all' articolo 25, primo comma.

TITOLO VII

Modalita' per la concessione dei contributi

Art. 28

(Modalita' e termini per la presentazione delle domande)

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 7, 10, 14, 19, 21, 23 e 26 devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali, per l' esercizio 1981, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilita' - dalla seguente documentazione:

- a) relazione riassuntiva dell' attivita' svolta nell' esercizio precedente a quello di riferimento e conto consuntivo;
- b) programma e calendario di attivita' per l' anno per il quale si richiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;
- c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati.

Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell' ente o associazione che non abbia gia' depositato il proprio statuto presso l' Amministrazione regionale.

Note:

1. Derogata la disciplina da art. 85, comma 2, L.R. 8/1995

Art. 29

(Commisurazione e utilizzo dei contributi)

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

In casi del tutto eccezionali, tenuto conto del livello culturale e della qualificazione delle iniziative, il limite del 75% potrà essere superato su proposta dell' Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura, avuto riguardo alla specificità e dell' iniziativa e della manifestazione.

I contributi possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per l' acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri programmi di attività culturale, fino al limite massimo del 25% del contributo assegnato.

I soggetti beneficiari devono entro un mese dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l' accettazione predisponendo un preventivo per l'impiego del contributo medesimo pari all' importo dello stesso.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di gennaio dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Eventuali modifiche non sostanziali apportate, per giustificato motivo, ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni, anche in esercizi successivi.

In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dall' articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall' articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992, modificato dall' articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Note:

1. Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 5, comma 1, L.R. 37/1996
2. Sostituito il quinto comma da art. 20, comma 13, L.R. 3/1998, con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3. Integrata la disciplina del quinto comma da art. 20, comma 14, L.R. 3/1998, con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 30

(Anticipazioni)

La Giunta regionale, quando trattasi di sovvenzioni agli enti e associazioni teatrali, riconosciuti quali organismi primari regionali, ed agli enti ed istituzioni che svolgano un' attività qualificata e continuativa riconosciuta ai sensi degli articoli 19 e 26, può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Commissione regionale per la cultura, deliberare l' erogazione, a titolo di acconto, di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% del finanziamento assegnato nell' esercizio precedente a quello di riferimento.

Art. 31

(Pubblicazione dell' elenco dei contributi concessi)

La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - e le somme relative - degli enti e associazioni che beneficiano dei contributi regionali previsti dalla presente legge, nonché una relazione illustrativa dei criteri adottati per l' elaborazione del piano di riparto di cui sopra.

TITOLO VIII Interventi di competenza delle Amministrazioni provinciali

Art. 32

(Adempimenti delle Amministrazioni provinciali)

Nell' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge le Amministrazioni provinciali approvano piani annuali di intervento, sentita una apposita commissione consultiva costituita dal Consiglio provinciale con criteri di massima rappresentatività.

Per la presentazione delle domande e per la commisurazione ed utilizzo dei contributi si applicano i precedenti articoli 28 e 29.

I piani annuali di intervento sono resi pubblici mediante deposito presso il Consiglio provinciale, nelle forme atte a consentire ai cittadini di prenderne visione e sono comunicati unitamente alla relazione generale della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 33

(Finanziamento degli interventi di spettanza
delle Amministrazioni provinciali)

Per lo svolgimento delle attività di competenza delle Province, l' Amministrazione regionale assegna alle stesse finanziamenti annuali.

La misura dei finanziamenti è destinata, sentita la Commissione regionale per la cultura, sulla base sia della popolazione sia del numero e della qualificazione dell' attività degli enti e delle istituzioni culturali presenti, sia degli ulteriori elementi desumibili da una relazione annuale elaborata da ciascuna Provincia.

Alla concessione dei finanziamenti si provvede in unica soluzione.

TITOLO IX Norme transitorie e finali

Art. 34

Per l' esercizio finanziario 1981 le funzioni dell' Organo tecnico - consultivo, di cui all' articolo 5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) dell' articolo 6 presieduto dall' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle Amministrazioni provinciali sono disposte, per l' esercizio finanziario 1981, a prescindere dalla costituzione delle Commissioni consultive nominate dai Consigli provinciali con criteri di massima rappresentativita'.

Art. 35

La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare l' osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.

Art. 36

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;
legge regionale 17 marzo 1978, n. 18;
legge regionale 27 agosto 1979, n. 52;
legge regionale 18 agosto 1980, n. 41;
articoli 50 bis e 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57;
ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 37

Per le finalita' previste dal Titolo II della presente legge e' autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.400 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalita' previste dal Titolo III della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalita' previste dal Titolo IV della presente legge e' autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalita' previste dal Titolo V della presente legge e' autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalita' previste dal Titolo VI della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.

Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, sono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV i seguenti capitoli:

- capitolo 2892 con la denominazione: << Contributi a sostegno delle attivita' musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.400 milioni per l' esercizio 1981;

- capitolo 2893 con la denominazione: << Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per interventi a sostegno delle attivita' umanistiche, scientifiche, artistiche e delle

scienze sociali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981;

- capitolo 2894 con la denominazione: << Contributi e spese a sostegno di attivita' di carattere straordinario, manifestazioni di particolare rilevanza, attivita' divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981;

- capitolo 2895 con la denominazione: << Contributi e spese a sostegno di attivita' volte allo sviluppo degli scambi culturali e di attivita' giovanili internazionali a carattere culturale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 150 milioni per l' esercizio 1981;

- capitolo 2896 con la denominazione: << Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per attivita' intese alla tutela ed alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana e le altre lingue e culture locali >> e con lo stanziamento di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) dei quali 200 milioni per l' esercizio 1981, sono corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 38

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.